

**Sogesid S.p.A.**

**Statuto dell'Organismo di Vigilanza**

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i*



## **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**

**ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.**

*(approvato in data 28 luglio 2009 dal Consiglio di Amministrazione della Sogesid S.p.A.*

*ed aggiornato con delibera consiliare del 20/12/2023)*

## INDICE

1.	SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	NOMINA E COMPOSIZIONE .....	3
3.	DURATA IN CARICA.....	3
4.	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ .....	4
5.	REQUISITI DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA E ONORABILITÀ - CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ .....	5
6.	CESSAZIONE DALL'INCARICO .....	7
7.	OBBLIGHI.....	8
8.	POTERI DELL'ORGANISMO .....	9
9.	COMPITI DELL'ORGANISMO .....	9
10.	RIPORTO INFORMATIVO .....	11
11.	COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.....	11
12.	RIUNIONI PERIODICHE.....	12
13.	VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI.....	13
14.	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
15.	VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.....	13
16.	RESPONSABILITÀ .....	14
17.	RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO.....	15
18.	MODIFICHE ALLO STATUTO .....	15

## **1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

È istituito presso Sogesid (di seguito anche “**Sogesid**” o la “**Società**”) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “**Organismo di Vigilanza**” o “**O.d.V.**”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2009, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000*” (di seguito anche “**Decreto**”).

## **2. NOMINA E COMPOSIZIONE**

Il C.d.A. stabilisce il numero dei componenti e la composizione dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto da 3 componenti, di provenienza interna alla Società ed esterna.

Il C.d.A. provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del C.d.A., deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L’avvenuto conferimento dell’incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del C.d.A. a tutti i livelli aziendali, mediante un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, nonché le finalità della sua costituzione e operatività.

## **3. DURATA IN CARICA**

Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell’incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con deliberazione del C.d.A.. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

#### **4. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza vengono scelti tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva in materie di competenza dell'Organismo di Vigilanza:

- a) di almeno un triennio attraverso:
  - 1. attività di insegnamento universitario;
  - 2. esercizio della professione di avvocato, di dottore commercialista o di magistrato;
  - 3. dirigenza presso enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società o nella Società stessa;
- b) di almeno un quinquennio attraverso esperienza lavorativa continuativa in materia contabile, organizzativa, di controllo interno in favore di enti/amministrazioni pubblici o privati di dimensioni comparabili a quelle della Società o nella Società stessa;

La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari. Il consiglio di amministrazione può sospendere dalla carica colui che sia incorso in una sentenza di condanna passata in giudicato.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto; abbiano riportato una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; abbiano svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in

imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le seguenti competenze di carattere generale:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva"<sup>1</sup> e "consulenziale".

## **5. REQUISITI DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA E ONORABILITÀ - CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo non possono essere nominati membri coloro i quali:

- hanno vincoli di parentela (coniugio, parentela o affinità entro il IV grado) con il Vertice Aziendale (componenti del CdA, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di un ente/società collegate, controllate, controllanti, nonché persone che esercitano – anche di fatto - la gestione e il controllo della Società);
- sono legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse (effettivo o potenziale) tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto, dal Consiglio di Amministrazione,

---

<sup>1</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria. A titolo esemplificativo: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc.), flowcharting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi, ecc...

sentito il Collegio sindacale;

- si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovverosia: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con una sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno riportato una condanna (ivi inclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'emissione del decreto penale di condanna) – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, sono stati condannati con sentenza irrevocabile (ivi inclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'emissione del decreto penale di condanna) per un qualsiasi altro reato di natura dolosa, tale da incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico, ovvero sono stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari;
- hanno svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- nel caso del componente interno dell'OdV, svolgono nell'ambito dell'organizzazione aziendale compiti operativi in aree sensibili a rischio di commissione di “reati presupposto”.

L'avveramento di una o più delle sopra indicate condizioni di ineleggibilità o incompatibilità costituisce motivo di decadenza automatica dalla carica; qualora si verifichi una di tali circostanze e la stessa non sia sanabile, il C.d.A. procede tempestivamente alla dichiarazione di intervenuta decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

Diversamente, e ovviamente laddove ciò sia possibile in considerazione della “sanabilità” della situazione di ineleggibilità o incompatibilità in concreto originatasi, il C.d.A., esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il C.d.A. deve revocare il mandato.

All'atto della nomina, i componenti dell'OdV devono far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della stessa, unitamente all'attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità sopra indicate. Nel corso dell'anno solare i componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno rilasciare una dichiarazione che attesti la presenza dei requisiti necessari e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza.

## **6. CESSAZIONE DALL'INCARICO**

La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al C.d.A., sentito il Collegio Sindacale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato, durante la vigenza dell'incarico, qualora vengano meno i requisiti di professionalità e di onorabilità, sopravvenga una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità (c.d. cause di decadenza) ovvero per giusta causa<sup>2</sup>.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti o alle procedure della Società che abbia

---

<sup>2</sup> Art. 2383 c.c. *“Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa”*. La giurisprudenza consolidatesi sul punto ha ritenuto che la giusta causa ricorra ad es. nel caso in cui l'amministratore venga meno a precisi obblighi comportamentali previsti legge o dallo statuto, oppure quando ricorrano circostanze obiettive, anche diverse dall'inadempimento, tali da far venire meno il rapporto fiduciario con la Società. Sono state ritenute circostanze idonee a determinare giusta causa di revoca anche il discredito che colpisca l'amministratore per il suo comportamento fuori dall'ambito del suo ufficio, nonché le precarie condizioni di salute dell'interessato.

determinato un danno alla Società stessa, sanzionato con provvedimento disciplinare;

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nel caso dell'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un componente dell'O.d.V., il C.d.A. potrà in ogni caso disporre la sospensione dei poteri del componente indagato, previa valutazione del caso e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese<sup>3</sup>.

## **7. OBBLIGHI**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> In considerazione della natura e della delicatezza dell'incarico svolto dall'Organismo di Vigilanza e della esigenza di garantirne la continuità di azione, si ritiene opportuno fissare un termine di preavviso congruo al fine di consentire alla Società, ed in particolare al CdA, la possibilità di provvedere alla sostituzione del componente recedente.

<sup>4</sup> Art. 1176, 2° comma, c.c.: *"Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"*



Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

## **8. POTERI DELL'ORGANISMO**

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento e all'osservanza del modello nel suo complesso, al fine di migliorare e aggiornare il modello stesso.

In particolare, per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

Le attività di controllo poste in essere non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, tuttavia, che il Vertice Aziendale è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento.

## **9. COMPITI DELL'ORGANISMO**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i.;
- verifica e valutare l'adeguatezza della mappatura dei rischi di accadimento dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, conducendo ricognizioni sull'attività aziendale e

sollecitando un periodico aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;

- verificare e valutare l'implementazione e l'adeguatezza di sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello;
- riferire periodicamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;

- significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative.

## **10. RIPORTO INFORMATIVO**

L’O.d.V. provvederà ad informare in ordine all’attività svolta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale<sup>5</sup> con una periodicità semestrale, salva comunque la necessità di puntuale informativa ogni qual volta l’Organismo ne ravvisi l’esigenza e/o opportunità.

L’O.d.V. elabora a fine anno un report sull’attività svolta, sottoscritto dal Presidente dell’Organismo e da questo comunicato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Con particolare riferimento a quest’ultima tipologia di reporting, l’Organismo deve predisporre un rapporto scritto avente ad oggetto:

- a) l’attività svolta dall’Organismo (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, ecc.)
- b) le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello, nonché lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi sul Modello stesso;
- c) un piano di attività previste per l’anno successivo.

## **11. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI**

Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile

---

<sup>5</sup> Cfr. Confindustria. Infatti, i Sindaci essendo investiti della responsabilità di valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno, in base al dovere di vigilare sulla correttezza dell’amministrazione, dovranno essere sempre informati dell’eventuale commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, così come di eventuali carenze del Modello.

dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 7.

## **12. RIUNIONI PERIODICHE**

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno. Presso la segreteria dell'Organismo dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i componenti dell'Organismo, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Ogni componente dell'Organismo ha diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al Presidente.

Alle riunioni dell'Organismo possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

Le riunioni possono essere tenute anche in video/teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti.

In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) venga indicato nell'avviso di convocazione l'intenzione di avvalersi delle modalità video/teleconferenza.

### **13. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

Dal suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto da ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza.

### **14. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, le procedure di gestione) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

### **15. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensitive<sup>6</sup> ovvero problematiche particolarmente

---

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo: scoperta di eventuali comportamenti a rischio di illecito, indagini dell'Autorità giudiziaria nei confronti di un dipendente o del Vertice aziendale, valutazione in ordine all'irrogazione da parte della funzione competente di provvedimenti disciplinari di particolare rilevanza nei confronti del personale, ecc...

rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso<sup>7</sup>. Copia di tale verbale viene inviata al CdA in caso di richiesta del componente che ha manifestato il dissenso.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

## **16. RESPONSABILITÀ**

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al C.d.A. della Società.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

---

<sup>7</sup> Art. 2404 c.c. – Riunioni e deliberazioni del collegio sindacale

## **17. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO**

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di ogni mezzo necessario a consentirne la normale operatività. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza chiede, in nome proprio e per conto dell'ODV, al Presidente del C.d.A. le risorse necessarie al conferimento degli incarichi professionali e/o altre spese che si rilevassero necessarie per il corretto adempimento delle proprie funzioni. In caso di conferimento di eventuali incarichi professionali, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è comunque tenuto ad attenersi alle procedure interne e alle norme di legge seguite da Sogesid in casi analoghi, con particolare riferimento alla fase di selezione del fornitore e/o del prestatore di servizi.

Nei casi contemplati al comma precedente, il rimborso delle spese anticipate dall'Organismo di Vigilanza, sempre nei limiti del budget assegnato dal Consiglio di Amministrazione, avviene dietro presentazione della seguente documentazione:

i) lettere di incarico e giustificativi analitici delle relative spese; ii) attestazione sulla necessità della spesa, con particolare riguardo all'impossibilità, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di provvedere direttamente alle relative attività; iii) descrizione della procedura seguita nel conferimento di eventuali incarichi, con particolare riguardo alla selezione del fornitore e/o prestatore di servizi, e presentazione della pertinente documentazione.

Per quanto riguarda la retribuzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, essa verrà stabilita all'atto della nomina da parte del C.d.A..

## **18. MODIFICHE ALLO STATUTO**

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal C.d.A..